ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 87/404/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE

Art. 14

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;

c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita' di valutazione della conformita';

d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili o coprono gli stessi recipienti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del relativo gruppo settoriale o dei relativi gruppi di organismi notificati.

Versione in vigore dal 26 maggio 2016, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione
Estremi	Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-311-1991/art-14-obbligo-di-informazione-a-carico-degli-organismi-notificati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it